

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 627-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RAVASIO)

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992,
n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modifica-
zioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in
valuta estera ed in obbligazioni

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro
e dal Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Pareri della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento oggi al nostro esame integra, per alcuni aspetti, i contenuti del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372 (Atto Senato n. 592, attualmente all'esame dell'Assemblea) con il quale viene posto l'obiettivo di razionalizzare l'imposizione delle rendite finanziarie relative alle obbligazioni pubbliche e similari e di combattere manovre elusive nello stesso settore.

Infatti la parte principale del decreto n. 378 al nostro esame detta norme tendenti ad assoggettare ad imposta i proventi conseguiti dalle persone fisiche tramite la cessione a termine di obbligazioni; l'aliquota prevista è del 12,50 per cento ed è riscossa, a titolo definitivo, tramite ritenuta operata dai sostituti d'imposta. Nel caso in cui la controparte sia un soggetto non residente, l'imposta è assolta in sede di dichiarazione dei redditi, mediante tassazione separata. Tale procedura è prevista solo per le persone fisiche e gli enti non commerciali, in quanto per le operazioni similari svolte da imprenditori i proventi rientrano nei profitti aziendali.

L'articolo 2, dopo aver inserito i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari fra i redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, detta le norme per la determinazione di tali proventi.

Sono previste due fattispecie, a seconda che l'acquisto dei titoli sia contestuale o meno alla stipula del contratto a termine: in entrambi i casi la differenza è determinata considerando come valore finale il corrispettivo globale della cessione. Allo scopo di evitare una duplicazione di imposta il corrispettivo finale, per i titoli non esenti, è depurato dal rateo di interessi relativo al periodo di valenza del contratto. Ne consegue che per i titoli esenti da imposta la

ritenuta del 12,50 per cento è operata non solo sulla plusvalenza ma anche sul rateo di interessi maturati nel periodo del contratto «pronti contro termine».

La norma si è resa necessaria in quanto questo tipo di operazioni ha avuto nel corso del 1992 uno sviluppo abnorme. Secondo stime attendibili il giro d'affari dei «pronti contro termine» ammonterebbe a circa 250.000 miliardi. La relazione governativa che accompagna il provvedimento non fa riferimento al gettito potenziale di questa norma, ma, operando alcuni calcoli, è possibile indicare in oltre 1.500 miliardi, in ragione d'anno, il maggior gettito per l'erario.

Certo, si potrà obiettare che tale previsione non tiene conto del comportamento del risparmiatore che potrebbe essere indotto a scegliere altri tipi di investimento. In realtà per i «pronti contro termine» aventi per oggetto i titoli tassati, la nuova imposta incide in misura molto modesta sui rendimenti netti. Essa incide in misura più rilevante sui titoli esenti (circa 2 punti), anche se i rendimenti permangono ancora di tutto rispetto. Nei giorni scorsi, ad esempio, una operazione di «pronti contro termine» costruita su un titolo della Banca mondiale in ECU rendeva il 16,75 per cento netto.

Resta comunque l'esigenza di un più rigoroso controllo di queste operazioni anche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, sembra che si sia molto sviluppata la prassi di stipulare contratti «pronti contro termine» con più soggetti, avendo come riferimento sempre gli stessi titoli. In tal caso il «pronti contro termine» si è trasformato in una sorta di deposito vincolato e quindi la ritenuta fiscale non dovrebbe essere del 12,50 per cento bensì del 30 per cento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 del decreto-legge esenta invece dalla tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori le operazioni a termine in valuta, tassa attualmente dovuta nella misura dell'1 per mille per i contratti conclusi direttamente tra i contraenti e dello 0,9 per mille per quelli conclusi tra banche e privati. Lo scopo dell'agevolazione è quello di migliorare il funzionamento dei mercati valutari e di adeguare la nostra normativa a quella della maggior parte dei paesi comunitari.

Detto articolo introduce poi una modifica, per quanto riguarda l'esclusione dalla tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori, per i trasferimenti effettuati tra soggetti, società ed enti tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

La Commissione ha potuto chiarire che si è commesso un errore di carattere formale nella stesura dell'articolato del decreto-legge e pertanto suggerisce, con un emendamento accolto all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, di ripristinare il testo originario dell'articolo 9, comma 3,

del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

L'articolo 3, infine, assoggetta a tassazione le plusvalenze conseguite dalle persone fisiche per effetto della cessione di valuta a termine, vuoi nel caso che tale operazione sia accessoria ad investimenti in titoli e in valuta, vuoi che venga posta in essere indipendentemente. L'aliquota prevista è del 12,50 per cento sia nell'ipotesi che venga effettuata la ritenuta alla fonte, sia nel caso che il reddito venga inserito nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, con richiesta di tassazione separata.

All'articolo 4 è stato poi accolto un emendamento concernente le modalità di versamento delle ritenute operate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

Nel complesso, la Commissione ritiene, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la conversione del decreto-legge n. 378 con le modifiche risultanti dagli emendamenti da essa approvati.

RAVASIO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

23 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si avanzano comunque perplessità in ordine all'efficacia del provvedimento nei confronti delle operazioni già in corso, anche con riferimento alla posizione dei non residenti.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge

7 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

su emendamenti

20 ottobre 1992

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «numeri 1) e 3)» con le altre: «numeri 1) e 2)».

1.1**Art. 4.**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-ter. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalità di cui al comma 1-bis, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale».

4.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

Decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1992.

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi

sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.»

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

«1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO
DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
<i>a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta o verghe (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
 <i>b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta o verghe (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
 <i>c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta o verghe (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)* aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000».

Articolo 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *b)*, la seguente:

«*b-bis)* i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra

il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Sui proventi di cui alla lettera *b-bis*) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera *b-bis*) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Articolo 3.

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *c-bis*), la seguente:

«*c-ter*) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto.».

2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le plusvalenze indicate alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini

dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.

Articolo 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - BARUCCI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI